
Direttive sugli elaborati teorici

(laddove ricorrano solo di genere grammaticale maschile,
le denominazioni sono intese in tutti i generi)

Art. 1 Oggetto

Gli studenti che iniziano il 1. anno di Master sono chiamati a redigere prima dell'inizio del semestre di diploma un elaborato teorico del valore di 5 ECTS .

Scopo dell'elaborato è testimoniare e sviluppare le competenze scientifiche dello studente, attestandone in particolare le capacità redazionali, il senso critico e la sensibilità nell'utilizzo delle fonti, dei documenti e degli autori.

L'elaborato è un requisito per l'ammissione al semestre di diploma (art.33 Regolamento studi)

Art.2 Relatori e organizzazione

Gli elaborati teorici sono gestiti amministrativamente da un assistente incaricato ("Servizio elaborati"), che si coordina con il Segretariato Studi e si avvale della consulenza di un docente o professore delle discipline teoriche ("Delegato elaborati teorici") delegato dalla Direzione.

Ogni docente o assistente postdoc afferente alle discipline teoriche (storico-umanistiche e tecnico-scientifiche) può chiedere di fungere da relatore (si veda la lista dei docenti abilitati). La decisione spetta alla commissione Esami su proposta del Delegato elaborati teorici.

Art. 3 Iscrizione

Ogni relatore può seguire, di regola, un massimo di 10 elaborati per anno accademico.

Il relatore iscrive sulla piattaforma web il numero di studenti che è disposto a esaminare per sessione, specificando, se vuole, l'ambito tematico.

Lo studente sceglie il docente di riferimento secondo la disponibilità annunciata e concorda con lui il tema e lo scadenziario, almeno 4 mesi prima della consegna dell'elaborato, secondo le indicazioni pubblicate.

Il relatore può suggerire possibili oggetti di studio allo studente, il quale a sua volta può avanzare proposte personali, la cui validità e pertinenza saranno giudicate dal relatore. Il tema e i contenuti dell'elaborato devono di regola essere autonomi rispetto ad altri lavori affini (v. tesine e papers) svolti dallo studente nel corso dei semestri di studio.

Il titolo definitivo, lo scadenziario e il relatore vanno annunciati secondo le modalità indicate dal Servizio Elaborati.

Art. 4 Indicazioni per la stesura dell'elaborato

L'elaborato teorico ha valenza obbligatoria per poter accedere al semestre di diploma ed ha un valore di 5 ECTS. L'elaborato viene svolto individualmente.

L'elaborato deve contare di regola un minimo di 30'000 battute (spazi esclusi) e un apparato bibliografico non inferiore a 5 titoli scientifici.

Per gli aspetti redazionali e stilistici si rinvia al file "Indicazioni redazionali" pubblicato sul sito web.

L'elaborato teorico è redatto in italiano o, in accordo con il relatore, in una delle lingue nazionali svizzere oppure in inglese.

Gli incontri di verifica, nel corso della redazione dell'elaborato, vengono stabiliti dal relatore con i rispettivi studenti.

Art. 5 Valutazione e registrazione

Il relatore valuta l'elaborato assegnando un voto su una scala da 1 a 10, dove 6 rappresenta la sufficienza.

Analogamente ai corsi, gli elaborati respinti o non presentati alla scadenza concordata possono essere ripresentati una sola volta, ma sempre e solo nell'ambito delle consegne previste (art.6). Se non sono presentati e accettati alla scadenza successiva lo studente deve cambiare relatore e tema.

I relatori consegnano voti, verbali di esame e report Turnitin per ciascun lavoro seguito conformemente alle istruzioni del Servizio elaborati. Il report Turnitin deve essere preso in considerazione al momento della valutazione.

Art.6 Consegne dell'elaborato

Per la consegna dell'elaborato teorico sono previste 3 consegne ordinarie e una straordinaria di recupero. Le date sono pubblicate sull'apposita pagina web. La data straordinaria di recupero a febbraio è prevista unicamente per coloro che nella data di gennaio (pre-diploma) hanno ottenuto un voto insufficiente uguale o maggiore a 4, voti inferiori non danno diritto a nessun recupero prima dell'inizio del semestre di diploma e gli elaborati dovranno essere presentati di nuovo durante le consegne ordinarie successive.

Art. 7 Atti illeciti

Tra gli atti illeciti si considera ad esempio il plagio, autoplagio (presentare un lavoro, un articolo o un altro progetto che è stato già presentato per un altro corso), lo sviluppo di temi già trattati in altri corsi (tesine) senza l'autorizzazione del Servizio Elaborati, l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale e lo svolgimento del lavoro da parte di terzi. Il Servizio Elaborati si assicura che il relatore abbia effettuato il controllo antiplagio.

I casi rilevanti portano alla bocciatura automatica nell'elaborato e comportano il cambiamento di tema. I casi di plagio gravi vanno segnalati alla Commissione Esami per l'applicazione delle misure previste dall'art. 49 del Regolamento Studi ed esami.

Art.8 Entrata in vigore

Le nuove disposizioni per gli elaborati entrano in vigore immediatamente per tutti gli elaborati registrati da maggio 2023 e per studenti registrati nel 2022 per i quali è stata spostata la data.

La direttiva è stata approvata dal Consiglio dell'Accademia: data 16 maggio 2023

Mendrisio, maggio 2023